



Città di Bacoli

(Prov. di Napoli)
Ufficio di Gabinetto

Ordinanza n. 132 prot. n. 25243 del 06-09-2011

TIPO ORDINANZA	SETTORE PROPONENTE	DATA DI EMISSIONE
<i>Sindacale</i>	<i>Staff Sindaco</i>	

Oggetto: Disposizioni per la tutela del Decoro Urbano

IL SINDACO

Premesso che la tutela ed il miglioramento del Decoro Urbano (integrità e pulizia delle strade, piazze, marciapiedi, elementi dell'arredo urbano, edifici pubblici e privati, giardini, parchi, monumenti e fontane) rappresenta un obiettivo strategico e prioritario dell'Amministrazione Comunale;

- Che il raggiungimento di una maggiore qualità del decoro urbano non può prescindere da un'azione di forte contrasto dei fenomeni più diffusi di degrado ambientale tra cui l'abbandono di rifiuti di vario genere, sporcare le pubbliche vie, gettandovi o lasciando cadere rifiuti e/o oggetti vari, e "imbrattare" le pareti degli edifici pubblici e privati con scritte ed altro;

Considerato che tali indecorosi comportamenti sono causa di scadimento della qualità urbana, di degrado e di limitazione della fruibilità delle aree e degli spazi pubblici, con riflessi negativi sulla percezione di sicurezza da parte dei cittadini;

- Che l'art. 16 ("Pagamento in misura ridotta") della legge 24 novembre 1981, n. 689, stabilisce che " E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta.....(omissis).

Per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma";

- Che l'art. 3, commi 6 e 14 della Legge 15 luglio 2009 n.94 recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica" sanziona il comportamento di chi "insozza" le pubbliche vie, anche gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in movimento o in sosta;

- Che, in particolare, il comma 6 del citato articolo precede che “Le sanzioni amministrative previste dai regolamenti ed ordinanze comunali per chiunque insozzi le pubbliche vie non possono essere inferiori all’importo di € 500,00;

- Che, ai sensi della suddetta circolare, “ il termine “ insozzare” utilizzato dalla norma intende circoscrivere e qualificare l’azione del trasgressore e si riferisce solo ai casi in cui gli oggetti o i rifiuti gettati dai veicoli determinano l’imbrattamento ovvero sporcano o macchiano il fondo stradale, e cioè che, sia pure temporaneamente ed in modo non irreversibile, alterano le caratteristiche della superficie stradale. L’ insozzamento, perciò, sussiste solo quando il ripristino delle caratteristiche della strada non è riconducibile alla semplice rimozione dell’oggetto gettato”;

Ritenuto di dover adottare un provvedimento idoneo a prevenire e contrastare tali fenomeni di degrado urbano fatte salve le disposizioni di carattere penale e le altre disposizioni legislative relative alle fattispecie oggetto del presente provvedimento;

Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.) approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 5 agosto 2008 relativo a “ Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione”;

Vista la Legge 5 luglio 2009, n.94 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”;

Visto il Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani;

Tutto ciò premesso,

ORDINA

E’ vietato su tutto il territorio comunale:

- di sporcare le pubbliche vie in modo tale da alterare le caratteristiche della superficie stradale, sia pure temporaneamente ed in modo non irreversibile ai sensi dell’art. 3, comma 6 della legge 5 luglio 2009 n. 94.
- di sporcare il suolo pubblico o di uso pubblico con escrementi di animali e cani. I proprietari sono tenuti a munirsi di appositi involucri o sacchetti, buste di plastica richiudibili e comunque impermeabili ai liquidi, per permettere la raccolta delle deiezioni canine, in caso di violazione, saranno applicate le previste sanzioni.

E’ fatto obbligo:

- Ai sensi dell’art. 41 commi 1 e 3, del Regolamento per la gestione dei rifiuti, a tutti i gestori degli esercizi pubblici (anche di natura stagionale) di tenere costantemente pulite, durante tutta l’attività e dopo l’orario di chiusura, le aree pubbliche o di uso pubblico che siano occupate dall’esercizio pubblico o date in concessione o concesse in uso temporaneo. In caso di violazione saranno applicate le previste sanzioni.

Il Sindaco
dr. Ermanno SCHIANO